

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 06 febbraio 2025

### 9) RICHIESTA PARERE AVV. \* (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corcione,

#### PREMESSO CHE

-in data 19.01.2025, l'Avv. \* con studio in \*, ha richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, un parere in materia di incompatibilità e conflitto di interessi;

- in particolare, l'Avv. \* richiede delucidazioni in ordine all'art. 24 del Codice Deontologico Forense, formulando il seguente quesito: *"Può il Consigliere comunale, Avvocato iscritto all'Albo, patrocinare se stesso in contenziosi, promossi innanzi alle Autorità giudiziarie civili e/o amministrative, finalizzati alla tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi connessi all'esercizio del mandato elettorale e ciò contro l'Amministrazione comunale ove questi espleta il proprio incarico istituzionale?"*;

esprime il seguente parere:

In merito al quesito formulato, appare utile prendere le mosse dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense il quale prevede che:

*"1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.*

*2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.*

*3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.*

*4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.*

*5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.*

*6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. "*

Ancora, viene in rilievo l'art. 6 C.D. il quale impone di evitare incompatibilità prevedendo che *"1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo. 2. L'avvocato non*

*deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense".*

\*\*\* \*\*\*

Alla luce della normativa in materia, dianzi brevemente compendiata, va rilevato come, sebbene l'avvocato possa certamente rappresentare se stesso nel giudizio civile ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nel caso discusso la peculiarità del quesito attiene alla posizione dell'Avvocato che rivesta al contempo la qualità di parte e di consigliere comunale nel contenzioso contro lo stesso Ente.

L'assunzione di un mandato professionale (che, come tale, deve essere orientato ai principi di indipendenza e correttezza) nei confronti dell'ente nell'ambito del quale si è assunto un mandato di tipo rappresentativo, potrebbe, quantomeno in astratto, richiamare profili di potenziale conflitto di interessi.

In questo senso, con parere n. 16 del 3.10.2001, l'Ordine degli Avvocati di Grosseto, nel pronunciarsi su un quesito relativo all'eventuale incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e l'assunzione del patrocinio in controversie promosse contro l'amministrazione comunale, si è così espresso: *"non sembra che possa ravisarsi una causa di incompatibilità tra quelle tassativamente previste per la professione di avvocato nell'ordinamento professionale vigente. Deve, tuttavia, rilevarsi che il contegno concreto del professionista potrebbe assumere rilievo sul piano disciplinare per violazione dell'art. 37 c.d.f. (conflitto di interessi). Sul piano dell'opportunità è, poi, fuor di dubbio che il corretto esercizio del mandato professionale e il pieno assolvimento degli obblighi connessi all'assunzione di un mandato politico rappresentativo sconsigliano l'assunzione del patrocinio in cause promosse contro l'ente locale nel cui Consiglio siede l'avvocato in questione".*

La questione in esame, tuttavia, attenendo allo specifico profilo del professionista che deve patrocinare se stesso nei confronti dell'Amministrazione, sembra involgere profili di conflitto di interessi che riguardano il suo ruolo di consigliere comunale.

Il C.N.F. con il parere n. 80 del 22.11.2005, ha avuto modo di affermare che: *"L'art. 37 cod. deont. [oggi art. 24] ha riguardo soprattutto al conflitto di interessi tra l'avvocato ed il suo assistito, pur specificando che l'attività difensiva non può concretarsi in un'interferenza con altri incarichi, anche extraprofessionali. La prima ipotesi pare, in linea generale, da escludersi alla luce del fatto che l'avvocato non è titolare, quale consigliere comunale, di un interesse personale alla soccombenza di un cittadino nell'ambito di un procedimento giudiziario in materia urbanistica. Né, d'altronde, pare che l'attività di rappresentanza in giudizio possa determinare una concreta interferenza con il mandato di consigliere comunale. Ciò premesso, la Commissione ritiene che non spetti ad essa, in ogni caso, valutare la sussistenza di profili di incompatibilità che esulano dalla deontologia forense, ma che rientrano nella tutela degli interessi di altro ente, quale un Comune, allorché questo dovesse lamentare un pregiudizio cagionato dall'attività di un membro dei propri organi rappresentativi".*

Al riguardo, non si può poi non rilevare il costante insegnamento del C.N.F. in forza del quale: *"Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale"* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 25 luglio 2023).

Come noto, poi, il conflitto di interessi integra una fattispecie di pericolo e, pertanto, perché si verifichi l'illecito, è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo.

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene che l'Avvocato, quantomeno per ragioni di opportunità, dovrebbe evitare di patrocinare se stesso in un giudizio promosso contro l'ente nel quale ricopre l'incarico di consigliere comunale.

Ancora, come condivisibilmente rilevato dal C.N.F., l'eventuale sussistenza di profili di incompatibilità potrebbe rilevare nell'ambito del rapporto tra consigliere comunale ed Ente laddove quest'ultimo dovesse lamentare un pregiudizio cagionato dall'attività di un membro dei propri organi rappresentativi. Detti profili, tuttavia, esulano dalla deontologia forense e non rientra nelle competenze del C.O.A., pertanto, valutarne la sussistenza.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

*Il Consigliere Segretario f.f.*  
F.to Avv. Valentina Corcione

*Il Presidente*  
F.to Avv. Federico Squartecchia